



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO SERALE ESTIVO

ART. 1

- Il Comune di Marciana Marina allo scopo di valorizzare le risorse turistiche ed offrire alla comunità residente e soggiornante nel proprio territorio un'occasione di attrazione e di intrattenimento, organizza una mostra mercato serale nel centro storico del paese.
- A tal fine la Giunta Municipale, sentito il locale Ufficio di Polizia Municipale, individua annualmente l'area del centro storico per lo svolgimento del mercato serale.
- Il Sindaco, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero per ragioni di sicurezza o cause particolari, può modificare, interrompere o annullare la mostra mercato disponendo, ove possibile, una diversa collocazione.

ART. 2

- Il mercato serale verrà effettuato con cadenza giornaliera dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno, e vi possono partecipare esclusivamente artigiani che dimostrino di creare la propria produzione non solo anche e soprattutto durante lo svolgimento del mercato stesso e artisti per l'esposizione delle proprie opere.
- Il numero dei posteggi viene fissato nella determina di Giunta Municipale, che indice il mercato e individua l'area, in funzione delle dimensioni dei banchi di vendita che, in via generale, non dovranno superare i mt. 3,00 di lunghezza e i mt. 2,00 di larghezza.
- La Commissione preposta all'organizzazione ed il controllo di cui al successivo art. 4, terrà conto nelle assegnazioni dei posteggi delle domande in esubero rispetto al numero degli spazi, che verranno inserite in graduatoria in posizioni successive, quali "riservisti" che potranno subentrare nei casi di intervenuta vacanza del posteggio.
- L'orario di svolgimento delle attività nell'ambito della mostra mercato è stabilito nelle seguenti fasce:
 - occupazione posteggio dalle ore 20.00 alle ore 20.30
 - vendita dalle ore 20.30 alle ore 24.00
 - sgombero posteggi dalle ore 24.00 alle ore 00.30.
- Gli operatori entro l'ora di inizio del mercato devono aver compiuto l'attività di posizionamento del proprio banco che dovrà scrupolosamente essere allestito all'interno dello spazio assegnato. Il titolare di posteggio che non sarà presente al mercato entro l'ora fissata per l'inizio del mercato, perderà per quel giorno il diritto al proprio posto; Non è permesso installarsi dello spazio prima di un quarto d'ora dall'inizio del mercato nè sgomberare il posteggio prima dell'ora stabilita per la sua conclusione, se non per cause di forza maggiore determinate da avverse condizioni meteorologiche ovvero da comprovata necessità.
- E' posto a carico di ciascun operatore la cura nella pulizia dell'area concessagli dedicando particolare attenzione al profilo igienico-sanitario ed a tal fine, è obbligato a tenere costantemente pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di sgombero alla raccolta dei rifiuti provvedendo a chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere per depositarli negli appositi contenitori;

- E' fatto divieto di utilizzo di apparecchiature radiofoniche e similari e qualsiasi attività, anche di battitore, che possano recare disturbo alla quiete pubblica ed ad condurre le proprie attività nel rispetto delle norme in materia.
- E' fatto divieto di lasciare incustodito il posteggio né sono ammesse deleghe; Il titolare assume ogni responsabilità verso terzi in quanto derivanti dagli obblighi dettati dal presente Regolamento ed assunti con la sottoscrizione del verbale di assegnazione di cui all'art. 5 che segue. Rimane a carico dell'operatore il risarcimento di eventuali danni causati a terzi e/o proprietà comunali durante le attività mercatali.
- E' fatto obbligo agli operatori di applicare durante le attività di vendita le norme a favore dei consumatori previste dalla normativa del commercio.

ART. 3

Sono ammessi all'esposizione e la vendita solo i generi di artigianato ed opere artistiche del proprio ingegno.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/1987, l'armonia con la particolarità delle caratteristiche proprie del centro storico di Marciana Marina di spiccato interesse commerciale, è proibita l'esposizione e la vendita di generi alimentari, abbigliamento, cartolibreria e di articoli di bigiotteria derivati da assemblaggio di prodotti finiti.

La domanda di partecipazione, da presentarsi in regola con il bollo all'Ufficio di Polizia Municipale entro il 30 Aprile di ogni anno, completa dei dati anagrafici del richiedente e dell'espressa dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le norme del presente Regolamento, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

> documentazione comprovante il titolo, come delimitato indicato al comma 1 del presente articolo;

> relazione descrittiva del materiale da esporre e del relativo processo di realizzazione;

> documentazione fotografica della merce da esporre;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti alla mostra mercato estiva, dimostrazione pratica della lavorazione e realizzazione dei materiali.

Le domande presentate sprovviste del bollo non saranno inserite nella graduatoria di assegnazione.

ART. 4

I posteggi verranno assegnati su parere insindacabile della commissione nominata dal Responsabile della Polizia Municipale all'interno dell'organico del Servizio, di norma composta da tre membri; Il ruolo di Presidente viene assunto dal Responsabile;

La commissione procede alle assegnazioni sulla base di una graduatoria degli idonei, compresi i riservisti, predisposta secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande con il criterio dell'anzianità di presenza nel mercato serale;

La domanda dovrà essere corredata della ricevuta di pagamento dell'anno precedente.

ART. 5

- Il Responsabile di Polizia Municipale, o suo delegato, esaminate le richieste ed accertatane la conformità alle norme del presente Regolamento darà comunicazione ai richiedenti aventi diritto del giorno e dell'ora in cui dovranno essere presenti presso l'Ufficio Comunale per dare conferma della richiesta di partecipazione con la sottoscrizione del verbale di assegnazione ed esprimere eventuale preferenza del posteggio;

- La mancata presenza nel giorno stabilito per l'assegnazione equivale a Rinuncia.
- Unica deroga consiste nella comunicazione dell'interessato, fatta pervenire nei tempi utili e quindi prima del giorno stabilito per l'assegnazione, giustificativa dell'assenza per motivi di salute debitamente certificati. La certificazione medica terrà luogo della firma.
- Gli aventi diritto all'assegnazione che per giustificati motivi non sono presenti nel giorno e nell'ora stabilita per la sottoscrizione del verbale di assegnazione perdono il diritto ad esprimere la preferenza nella scelta del posteggio;
- Nella comunicazione verrà data indicazione della zona individuata per l'effettuazione della mostra mercato e dell'importo dovuto a titolo di COSAP, da assolvere anticipatamente nei modi stabiliti dalla specifico Regolamento;
- La definitiva assegnazione ai richiedenti terrà conto della preferenza da ciascuno espressa e verrà definita secondo il criterio di scorrimento della graduatoria di cui al precedente articolo 4 comma 2.

ART. 6

Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per rinuncia espressa o tacita dell'assegnatario o per sopravvenuto provvedimento di revoca o decadenza, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale procederà ad assegnare i posti rimasti liberi agli operatori riservisti inseriti nell'apposita graduatoria degli idonei.

Chi nel giorno di inizio del mercato risulta assente si intenderà rinunciatarario e seduta stante si procederà negli stessi modi di cui al precedente comma.

E' vietata la concessione a terzi del posteggio in concessione; a tal fine, ove l'addetto al controllo riscontri l'inosservanza al divieto di sub concessione, disporrà l'immediata decadenza del titolare e nei confronti del subentrante procederà con l'applicazione della sanzione di cui al punto 1 dell'art. 14 del presente Regolamento; l'operatore decaduto non potrà pretendere alcunché in ristoro.

I posteggi solo temporaneamente non occupati dai titolari, per subentrate cause giustificative presentate ed assentite dal Responsabile di P.M. o suo delegato, potranno essere occupati, con disposizione del Responsabile o suo delegato, dagli operatori riservisti inseriti nella graduatoria degli idonei.

ART. 7

L'assegnazione del posteggio sarà revocata:

1. per assenza ingiustificata per due serate consecutive;
2. per esposizione e vendita di opere non eseguite dal proprio ingegno.

La revoca ha immediata efficacia e comporta la perdita del diritto alla presentazione della domanda per il successivo biennio.

In caso di revoca non si procederà al rimborso di quanto corrisposto a titolo di COSAP.

ART. 7 bis

L'assegnazione del posteggio verrà dichiarata decaduta nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza al divieto di concessione a terzi.

Il provvedimento di decadenza ha efficacia immediata e comporta la perdita del diritto al mantenimento del posteggio nel mercato in corso ed alla presentazione della domanda nella successiva stagione .

Nel caso di recidiva sarà sempre applicata la sanzione massima prevista.

ART. 7 Ter

Il concessionario verrà diffidato nelle seguenti ipotesi:

- Mancato rispetto dell'orario stabilito per l'inizio della attività di vendita – art. 2 comma 5
- Mancato rispetto dell'orario stabilito per lo sgombero (ore 00,30) – art. 2 comma 4
- Turbativa all'ordinato andamento del mercato che si manifesti con aggressioni verbali fra due o più concessionari o fra uno o più concessionari e avventori.
- Inosservanza agli obblighi di cui all'art. 2 comma 6 e 7.

La recidiva con reiterata diffida per la stessa infrazione, comporta la perdita del diritto alla presentazione della domanda nella successiva stagione.

ART. 8

Le concessioni stagionali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche –COSAP- e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi . TARSU -, nelle misure stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento anticipato del COSAP per l'occupazione del suolo pubblico e relativa TARSU nella misura complessiva di € 135,00 così determinata in relazione al periodo di occupazione previsto.

La quota giornaliera per i riservisti occupanti lo stallo di mercato, in assenza del titolare della concessione, è stabilita nella cifra di € 4,00 al giorno.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di spostare con preavviso di tre giorni la mostra mercato in occasione di manifestazioni straordinarie promosse o patrocinate dal Comune e/o da altri Enti e Associazioni operanti nel territorio. Nel caso di impossibilità ad individuare altra zona limitrofa per il posizionamento della mostra mercato il Comune provvederà alla sospensione nel periodo interessato.

ART. 10

Il diritto all'occupazione del posteggio cessa alla data indicata nel provvedimento di assegnazione o per rinuncia espressa o tacita del titolare ovvero per sopraggiunte cause ostative di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

- Nelle ipotesi di interruzione o annullamento del mercato per le cause di cui al richiamato art.1 comma 3, non potranno essere riconosciuti indennizzi di ristoro per l'anticipata risoluzione ma unicamente la restituzione di quanto pagato nella quota non ancora usufruita.

ART. 11

L'assenza per malattia o per ricovero ospedaliero debitamente documentati comporta il mantenimento del posteggio per l'anno in corso; in tali ipotesi non si procede alla revoca del posteggio, che verrà temporaneamente assegnato al primo riservista utile della graduatoria.

In ogni caso l'operatore all'atto della ripresa del mercato, dovrà produrre sotto propria responsabilità dichiarazione di non aver frequentato altri mercati nel periodo interessato.

In caso di accertata dichiarazione mendace, all'operatore verrà comminata la pena massima della revoca cui conseguiranno gli effetti di cui all'art. 7 del Regolamento.

ART. 12

E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con altri operatori e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della necessaria concessione.

Sono obbligatorie le attività di lavorazione e dimostrazione che dovranno essere compatibili con l'igiene, la sicurezza e la salute sia degli operatori sia del pubblico, nonché dei beni privati presenti dell'area interessata al mercato.

L'operatore non può, in alcun caso, rifiutare la produzione dell'oggetto nella quantità e qualità richieste dal consumatore.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto prezioso e/o per estrazione a sorte.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita che abbiano una altezza dal suolo di almeno 50 cm.

ART. 13

Fatte salve le più gravi penali previste dalla legge e dalla presente disciplina regolamentare, le violazioni contestate per le infrazioni di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 ter del presente Regolamento, sono punite con il pagamento di una sanzione Amministrativa in ragione della tipologia della trasgressione, come di seguito delineate:

- Art. 7: oltre alla revoca è prevista una sanzione Amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00..
- Art. 7 bis: oltre la decadenza è prevista una sanzione Amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00.
- Art. 7 ter: oltre la diffida è prevista una sanzione Amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00.

ART. 14

Il presente Regolamento. A norma dell'art. 8, comma 3 ultimo cpv, dello Statuto entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del competente Organo Collegiale.